



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Decreto Direttoriale N. 89

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;”

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89 riguardante il Regolamento di riordino dei licei, a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 6, comma 2, “Liceo Linguistico” e l'art. 10, comma 5, “Passaggio ad ordinamento”, con i quali è previsto, rispettivamente, per i licei linguistici che dal primo anno del secondo biennio è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e che dal secondo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, e che fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno delle altre tipologie liceali è impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 riguardante il Regolamento di riordino dei tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera b) che rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze la definizione dei criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 229 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 “;

VISTO il D.M. n. 1 del 2 gennaio 2013 con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2013 ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2 del 10 gennaio 2013 del Capo Dipartimento per l'Istruzione con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2013 ai titolari degli uffici di livello generale del medesimo Dipartimento;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 26 del 25 settembre 2013, con il quale è stato costituito presso questa Direzione Generale per il personale scolastico un Comitato con il compito di coordinare la realizzazione delle iniziative di formazione dei docenti in servizio per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica attraverso la metodologia CLIL;

CONSIDERATO che il citato Comitato ha stimato che la competenza B2 sia spendibile nelle attività di insegnamento per le discipline DNL, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011, successivamente declinato per i docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici con Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;

CONSIDERATO che occorre prioritariamente attivare percorsi linguistico-comunicativi al fine di far raggiungere ai docenti un livello di competenza idoneo per l'ulteriore sviluppo professionale previsto dalle disposizioni vigenti;

VISTO l'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;



TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 601, della legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato art. 1, comma 601, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il D.M. n. 821 dell'11 ottobre 2013 (ex 440), in corso di registrazione, concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il Funzionamento delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'art. 3, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, concernente le iniziative nazionali di formazione in servizio del personale scolastico con il quale alla lettera b) sono destinati euro 2.485.000,00 (duemilioni quattrocentottantacinquemila//00) per la formazione di circa 18.000 unità di personale al fine di consentire l'avvio degli insegnamenti in modalità *Content and language integrated learning*, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89;

VISTO l'art. 3, comma 2, del citato Decreto che affida alla Direzione Generale per il personale scolastico le iniziative di cui al comma 1, lettere dalla a) alla e);

VISTO l'art. 3, comma 4, che prevede che le specifiche dei progetti formativi, di cui al comma 1, incluse le modalità dell'eventuale valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita sono definite con decreto dei Direttori Generali preposti alle strutture, di cui al comma 2, nel rispetto dei criteri e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel medesimo comma;

VISTO l'art. 3, comma 4, lettera b) del citato Decreto Ministeriale che così recita "L'iniziativa è destinata preliminarmente ad attivare percorsi articolati di formazione con l'obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all'assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011";

VISTO l'art. 3, comma 5, del citato Decreto Ministeriale che prevede che il riparto delle somme, di cui al comma 1, escluse le lettere e), f) e i) è definito per ambiti regionali in proporzione al numero di discenti in ciascuna regione, tenuto conto dei risultati delle valutazioni sugli apprendimenti per quanto attiene alla lettera g);

VISTO l'art. 3, commi 6, 7 e 8 del citato Decreto Ministeriale, con i quali sono individuati gli adempimenti a cura degli Uffici Scolastici Regionali

D E C R E T A

Art. 1 (Oggetto)

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 821 dell'11 ottobre 2013, in corso di registrazione, definisce le specifiche del progetto formativo nazionale in favore di circa 18.000 unità di docenti dei licei e degli istituti tecnici, rivolto a consentire l'avvio degli insegnamenti di discipline non linguistiche con modalità CLIL - *Content and language integrated*



learning -, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 88 e 89 del 15 marzo 2010, e le modalità dell'eventuale valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita.

Art. 2
(Obiettivi)

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) del citato Decreto Ministeriale l'iniziativa formativa, di cui al presente decreto, è destinata preliminarmente ad attivare percorsi articolati di formazione con l'obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all'assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011 e successivamente declinato per i docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici con il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012, citato in premessa.

Art. 3
(Profilo del docente)

Nella fase di prima applicazione delle disposizioni normative contenute nei Regolamenti, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89, e fermo restando il profilo individuato dal D.M. 30 settembre 2011, successivamente declinato per i docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici con Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012, il docente impegnato nell'insegnamento di una disciplina non linguistica attraverso la metodologia CLIL - *Content and language integrated learning* - deve essere in possesso della competenza linguistica B2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Il docente in possesso della competenza linguistica B2 può accedere al percorso metodologico-didattico, di cui al citato Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012.

Art. 4
(Tipologie dei corsi)

Per il raggiungimento dell'obiettivo di far conseguire ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale, di cui all'art. 3 del presente decreto, sono previste due tipologie di corso per gli aspetti linguistici:

- corso standard: con tale denominazione si intende un corso della durata complessiva di 130 ore, di cui 90 in presenza e 40 on-line, destinato ad un numero non superiore a 25 unità. Il percorso formativo deve condurre l'apprendente da un livello di competenza X ad uno Y, che per le lingue straniere è dato dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
- corso di integrazione: si tratta di un corso di un minore numero di ore che si può organizzare in vista di un obiettivo che richiede, in previsione, un numero inferiore di ore rispetto ad un corso standard. Un test diagnostico delle competenze di ingresso può indicare che un numero di discenti necessita di poche ore (30/50 o altra misura oraria con relativa proporzione di corso on-line) per raggiungere un livello successivo di competenza linguistica. E' evidente che in questa ipotesi si possono organizzare corsi con una struttura più agile, breve e funzionale allo scopo.

A completamento del percorso formativo linguistico:

- percorso metodologico-didattico, quale corso di perfezionamento, strutturato ai sensi del citato Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 e destinato a coloro che sono in possesso del livello di competenza linguistica B2 .

Art. 5
(Destinatari del percorso formativo)

Sono destinatari del percorso linguistico-comunicativo prioritariamente i docenti con contratto a tempo indeterminato di competenza linguistica di ingresso pari o superiore al livello A2, del QCER



in servizio nei licei e negli istituti tecnici e che abbiano manifestato l'interesse ad insegnare la propria disciplina non linguistica secondo la metodologia CLIL nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici e nelle classi quinte delle altre tipologie liceali e degli istituti tecnici.

I docenti con contratto a tempo indeterminato in possesso di competenza linguistica di ingresso pari o superiore al livello B2 del QCER partecipano ai corsi metodologico-didattico, di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012.

Art. 6

(Modalità della valutazione della competenza/conoscenza in ingresso e in uscita)

I percorsi linguistici sono avviati sulla base degli esiti dei test diagnostici di ingresso in modo da poter costituire gruppi classe di pari livello di competenza linguistica. Al termine di ciascun corso è rilasciato un attestato di competenza che dà conto della collocazione su uno dei livelli QCER o che declina le competenze intermedie raggiunte in riferimento alle competenze iniziali.

Art. 7

(Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche)

Le istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, che intendano avanzare progetti coerenti con le diverse tipologie di corso, di cui all'art. 4 del presente decreto, possono presentare la propria candidatura agli Uffici Scolastici Regionali. Le candidature saranno valutate dalle Commissioni costituite dagli Uffici Scolastici Regionali, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. n.821/2013. Costituisce criterio di preferenza, a parità di punteggio, l'adesione alla Rete Nazionale dei Licei linguistici a supporto della metodologia CLIL e alle reti regionali costituite dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, ai sensi dell'Atto di costituzione della citata Rete, sottoscritto in data 4 marzo 2013.

Art. 8

(Criteri di individuazione dei Soggetti erogatori della formazione)

Le istituzioni scolastiche, qualora non possano progettare e realizzare con il personale docente interno di competenza linguistica C1 il percorso formativo linguistico-comunicativo, di cui all'art. 4 del presente decreto, si avvalgono della collaborazione delle seguenti strutture formative:

– Università (Facoltà e Centri Linguistici di Ateneo); – istituzioni private in possesso di certificazioni europee (ISO o altra certificazione per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso delle tecnologie informatiche, la capacità logistica, sedi di certificazione accreditata per gli esami di competenza riferiti ad Enti certificatori riconosciuti - cfr. D.M. 7 marzo 2012 -; – associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere; – docenti madrelingua e/o in possesso delle competenze professionali richieste in grado di garantire gli standard del percorso formativo, secondo le tipologie descritte dall'art. 4 del presente decreto.

Per il percorso metodologico-didattico le istituzioni scolastiche si avvarranno della collaborazione delle Università (Facoltà e Centri Linguistici di Ateneo).

Art. 9

(Costo unitario)

Il costo del corso linguistico standard, di cui all'art. 4 del presente decreto, è pari al € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), comprensivo di una somma non superiore al 4% dell'importo complessivo destinata alle spese generali di gestione e di monitoraggio, di cui all'art. 9 del citato Decreto Ministeriale n. 821/2013. Per il corso di integrazione l'importo unitario è calcolato sul numero delle ore di formazione erogate.



Il costo del corso metodologico-didattico, di cui all'art. 4 del presente decreto, è pari a € 8.000,00 (ottomila//00), comprensivo di una somma non superiore al 4% dell'importo complessivo destinata alle spese generali di gestione e di monitoraggio, di cui all'art. 9 del citato Decreto Ministeriale n. 821/2013.

Art. 10

(Riparto finanziamento)

L'allegata tabella A riporta il piano di riparto dello stanziamento di € 2.485.000,00 (duemilioniquattrocentottantacinquemila//00) per ambiti regionali.

Il piano di riparto è stato predisposto sulla base del numero dei docenti in servizio nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici e nelle classi quinte delle altre tipologie liceali e degli istituti tecnici.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale acquisirà le candidature delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento dei corsi linguistici e metodologico-didattici, di cui all'art. 4 del presente decreto, valutando la congruità dell'offerta di formazione rispetto alla domanda.

Roma, 20 novembre 2013

per IL DIRETTORE GENERALE

Il Dirigente Vicario

Gildo De Angelis

**DISTRIBUZIONE FONDI - PIANO DI FORMAZIONE DNL
CON MODALITÀ CLIL
D. M. 821/2013**

TABELLA A

	FONDI ASSEGNATI
ABRUZZO	€ 63.672
BASILICATA	€ 30.784
CALABRIA	€ 103.815
CAMPANIA	€ 305.946
EMILIA ROMAGNA	€ 155.055
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 50.807
LAZIO	€ 244.458
LIGURIA	€ 58.450
LOMBARDIA	€ 335.250
MARCHE	€ 68.799
MOLISE	€ 18.442
PIEMONTE	€ 158.601
PUGLIA	€ 194.973
SARDEGNA	€ 79.666
SICILIA	€ 241.959
TOSCANA	€ 150.255
UMBRIA	€ 38.595
VENETO	€ 185.473
Totale	€ 2.485.000